



CONVENZIONE DI GRADIMENTO

fra

L'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

e

Il Revisore sottoscritto

1. GENERALITÀ

La presente Convenzione ha lo scopo di definire le condizioni di gradimento da parte dell'ARIF dei revisori abilitati ad effettuare la revisione dei suoi membri per quanto riguarda i Regolamenti e Direttive dell'ARIF loro applicabili, come pure gli obblighi che devono soddisfare i revisori accolti.

2. QUALITÀ E INDIPENDENZA DEL REVISORE

2.1 Il revisore deve essere membro della Camera Fiduciaria, o dell'Unione Svizzera dei Fiduciari, o essere già stato accolto come revisore dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Il revisore deve essere accreditato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e avere la qualità di perito revisore per effettuare le revisioni relative al Codice di deontologia.

2.2 Il Revisore garantisce all'ARIF di essere e rimanere indipendente dalla direzione, dall'amministrazione e dall'azionariato degli intermediari finanziari che controllerà e il cui nome figura all'Allegato A della presente convenzione. Il Revisore procederà immediatamente all'aggiornamento di questo elenco in caso di modifiche e lo comunicherà subito all'ARIF. Il Revisore s'impegna pure a informare l'ARIF di ogni modifica della sua qualità di revisore e di tutti i fatti che possono influenzare la sua indipendenza, in particolare in merito all'esistenza di altri mandati assunti dal Revisore, di legami personali, privati o d'affari, o di attività incompatibili con lo scopo della presente convenzione.

2.3 Il Revisore indica all'ARIF per mezzo dell'Allegato B della presente convenzione i nomi dei membri del suo personale incaricati delle operazioni di revisione, nonché di quelli autorizzati a firmare i rapporti di revisione. L'Allegato B dovrà pure essere aggiornato al 30 giugno di ogni anno e rimesso all'ARIF, in originale firmato dal Revisore, prima del 30 settembre di ogni anno.

3. FORMAZIONE DEL REVISORE

3.1 Il Revisore s'impegna a esigere e mantenere un alto livello di formazione per il suo personale portato a effettuare le revisioni, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del Codice Penale Svizzero in materia di riciclaggio di denaro, la LRD, come pure gli Statuti, il Regolamento e le Direttive dell'ARIF. Il Revisore e il suo personale abilitato si terranno in permanenza informati di ogni evoluzione in questo ambito, e in particolare delle comunicazioni dell'ARIF e delle indicazioni pubblicate sul suo sito Internet.

3.2 Le persone incaricate delle operazioni di revisione e quelle autorizzate a firmare i rapporti di revisione dovranno seguire almeno una mezza giornata di formazione continua ogni anno, partecipando ai seminari organizzati dall'ARIF, da un altro organismo di autoregolazione o dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, o seguendo un corso specifico approvato dall'ARIF in via preliminare. La descrizione e la data dell'ultimo corso seguito, saranno precisati nell'Allegato B.

4. OBBLIGHI DEL REVISORE

4.1 Il Revisore deve verificare presso i membri dell'ARIF che gli hanno conferito il mandato la buona e regolare applicazione della LRD e degli Statuti, del Regolamento e delle Direttive dell'ARIF, conformemente alla Direttiva dell'ARIF relativa alla revisione.

4.2 Il Revisore deve utilizzare i documenti di lavoro più recenti redatti dall'ARIF per la revisione, riferendosi alla Guida di lavoro del revisore.

4.3 Il Revisore deve preparare il suo rapporto di organo di revisione destinato all'ARIF nei termini richiesti. Deve informare l'ARIF immediatamente in caso di ritardo o di impedimento nello svolgimento dei lavori di revisione.

4.4 Il Revisore s'impegna a cooperare con l'ARIF e in particolare a trasmetterle, su richiesta e senza ritardo, tutte le informazioni utili sull'esecuzione e il risultato dei suoi controlli e a dare accesso ai suoi documenti e ai suoi appunti.

4.5 Il Revisore s'impegna a informare immediatamente l'ARIF di qualsiasi fondato sospetto di riciclaggio di denaro che venisse a sua conoscenza nell'ambito delle operazioni di revisione, che non fosse già stato segnalato dal membro in questione.

4.6 Il Revisore s'impegna a effettuare tutte le verifiche complementari richieste dall'ARIF e a consacrarvi il tempo e i mezzi richiesti in funzione dell'importanza delle attività del membro controllato.

4.7 Il Revisore applica alla sua attività la tariffa preventivamente convenuta con il membro. Egli fattura la sua attività di Revisore direttamente al membro, separatamente da ogni altro mandato. L'ARIF non risponde in alcuna circostanza del regolamento degli onorari dovuti dal membro al Revisore, e ciò anche in caso di verifiche complementari richieste dall'ARIF.

4.8 Il Revisore comunica immediatamente all'ARIF la fine del suo mandato di revisione di un membro dell'ARIF. Il Revisore si astiene dal porre fine di propria iniziativa a questo mandato in tempo inopportuno.

5. GRADIMENTO DEL REVISORE

5.1 Per depositare una domanda di gradimento il Revisore rimetterà all'ARIF tutti i documenti richiesti secondo l'Allegato C della presente convenzione.

5.2 Con la firma della presente convenzione l'ARIF riconosce al Revisore la facoltà di esercitare come revisore dei membri dell'ARIF.

5.3 L'ARIF tiene aggiornato un elenco dei Revisori che approva e mette questo elenco a disposizione dei suoi membri. L'ARIF si rifiuta di influenzare la scelta di un Revisore da parte dei suoi membri.

5.4 L'ARIF si riserva il diritto, secondo il suo libero apprezzamento, di sospendere per un tempo determinato o di ritirare definitivamente il suo consenso a un Revisore o ai membri del suo personale che non avessero soddisfatto gli obblighi previsti dalla presente Convenzione di gradimento.

5.5 L'ARIF si riserva anche il diritto, secondo il suo libero apprezzamento, di annunciare agli organi disciplinari della Camera fiduciaria o dell'Unione svizzera dei fiduciari, secondo l'affiliazione del Revisore, come pure all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, le trasgressioni gravi del Revisore o dei membri del suo personale degli obblighi previsti dalla presente Convenzione di gradimento.

6. ARBITRATO

Qualsiasi controversia fra l'ARIF e il Revisore nata dalla presente Convenzione può essere portata dall'ARIF o dal Revisore davanti al Tribunale arbitrale dell'ARIF, istituito dagli statuti dell'ARIF, ad esclusione di ogni altra giurisdizione e senza altro ricorso.

Documenti allegati :

- Allegato A : Elenco degli intermediari finanziari controllati dal revisore
- Allegato B : Elenco delle persone incaricate delle operazioni di revisione e delle persone autorizzate a firmare i rapporti di revisione
- Allegato C : Domanda di gradimento dei revisori – elenco dei documenti richiesti

PER IL REVISORE :

PER L'ARIF :

Ragione sociale :

Luogo e data :

Firma :

.....

.....